

SERATA SECONDA

(Rev.1)

Alla ricetta tradizionale, non ha nuociuto l'aggiunta americana di cacao e rum.

Arrivati al “*bonet*”, i tre amici ritennero necessario mettersi più comodi bevendosi chi (M e B) un passito e chi (T) una grappa.

T. Ma ieri, non avevamo incominciato un argomento interessante? Mi pare che volessimo capire perché persone anche molto colte ed intelligenti non sanno nulla di Diritto, e che cosa dovrebbero sapere con maggior urgenza, almeno per non dire idiozie.

M. Meglio così. Chiamiamola intelligente ignoranza. D'altra parte, sedute attorno a me non vedo persone molto colte o intelligenti.

T. Grazie M. Comunque, intorno a me io ne vedo una in meno di quante ne veda tu. Ma vuoi dire che è un po' come la Bibbia per i credenti? Meno se ne sa e meno dubbi ci pone?

B. Ohibò. Certo, il Diritto dato in pasto a persone impreparate, sarebbe un disastro.

T. Guarda che ormai su Internet c'è tanta di quell'informazione giuridica disponibile, che se non fate attenzione presto voi giuristi ne sarete sommersi.

B. Difatti, siamo già quasi sommersi. E io sarei del parere di limitare questa informazione.

T. Pura follia. Il vaso di Pandora è stato aperto e non lo potete più rinchiudere. Siete condannati ad essere assediati da discussioni di incompetenti come me, a cui dovrete rispondere. E andrà a finire che le sciocchezze più grosse le diranno non quelli che hanno una visione negativa della giustizia, ma quelli che vi vorranno sostenere (almeno fino a che le sentenze saranno a loro favore). L'unica via aperta davanti a voi è quella di divulgare le scienze giuridiche. E per questo ci vogliono menti aperte.

B. Ma sei pazzo?

T. Appunto. Quando si parla di Diritto non ti considero una mente aperta.

M. Veramente, B., non vedo altra strada. Dovreste darci un catechismo che spieghi qual è il minimo, l'ABC che tutti dovrebbero conoscere.

B. Così poi ci capita quello che sta succedendo ai medici. Mi dice mio cognato, che appunto è medico, che otto pazienti su dieci che si presentano, soprattutto

i più giovani, si sono già studiati su internet sintomi, diagnosi, cure, farmaci, incluse le cure omeopatiche e l'effetto placebo e tutto quanto. E poi la prognosi. E in novanta casi su cento hanno sbagliato la loro diagnosi, sempre nel senso peggiore per loro: a stare a sentir loro, ci vorrebbe il triplo di ospedali. E' anche vero che se si fossero fatti una diagnosi erroneamente favorevole, non andrebbero dal medico.

T. Uhm. Ci andrebbero lo stesso. Ma sono il primo ad ammettere che questo fenomeno, almeno come lo vediamo adesso, ai primi albori, sia un fenomeno negativo. Però non è detto che tale debba rimanere. Comunque non lo si può arrestare, lo si può solo incanalare. Ma questo suggerisce anche da dove si dovrebbe incominciare la divulgazione delle scienze giuridiche.

B. E sarebbe?

T. Dal codice penale. Nessuno dei pazienti che va ad importunare il medico della ASL gli va a rompere le scatole sulla struttura molecolare delle gammaglobuline. Si va a parlare di analisi e di malattie, perché si temono le malattie, le menomazioni e la morte. In certo senso il codice penale è l'equivalente dello studio delle malattie in biologia-medicina. L'analisi corrisponde al processo; quel che segue corrisponde alla sentenza.

B. Brillante analogia, che mi conferma che sei pazzo. Il codice penale è proprio l'ultima cosa che si vorrebbe divulgare nelle scienze del diritto.

T. Eppure, se ci pensi, non ci dovrebbe neanche esser bisogno di divulgare i principi che reggono la nostra legislazione penale.

B. E perché mai?

T. Ma pensaci bene. In tutto il mondo centinaia di scienziati più o meno dotati cercano di divulgare la scienza avanzata, che in gran parte non è importante per nessuno di coloro che si bevono questi programmi. Per quale videospettatore il bosone di Higgs è questione di vita o di morte? E la gente ascolta, e non sa, e dopo la trasmissione, ascoltata a bocca aperta, continua a non sapere, e solo uno su mille tra i più giovani potrà mai sapere quel che si può sapere di un bosone, senza mai poter comprendere che cosa sia in realtà un bosone, lasciando perdere quel particolare bosone di Higgs.

E il cosiddetto "ultimo teorema di Fermat", che fu enunciato nel 1637 e finalmente dimostrato da Wiles nel 1994? Sappiamo che cosa è, ma ci sono forse cento persone in tutto il mondo in grado di comprenderne la dimostrazione. Che dico, la dimostrazione! I primi passi della dimostrazione.

Miliardi di persone al mondo non ne sono in grado e non lo saranno mai. E, giustamente, non gliene importa nulla.

B. Bene, anche il codice penale

T. Fermati prima di dire una sciocchezza. Se un cittadino non è scusato dall'ignoranza della legge, allora vuol dire che la legislazione penale per lui deve essere comprensibile. O vuoi dire che il cittadino può essere condannato per una legge che non può sapere che esiste, né potrà mai sapere che cosa significhi? Kafka deve aver scritto qualcosa sul soggetto. E poi, se una sentenza è promulgata in nome di un cittadino, vuol dire che il cittadino deve poterla comprendere, altrimenti quella frase va tolta, perché è una frase ipocrita. E non è detto che non lo sia.

B. Calma, calma. Come sempre, dici troppe cose tutte insieme. Intanto non è detto da nessuna parte che le sentenze sono emesse in nome del cittadino.

T. Infatti, sono emesse “in nome del popolo Italiano”. Ma che cos'è questo popolo, a cui, secondo l'Art.1, della Costituzione appartiene la sovranità? Mi pare che la Costituzione non lo definisca, che la traduzione della Costituzione Italiana in altre lingue sia variabile, e che, tanto per restare in argomento, sia

“sub iudice lis”. E si parla di popolo Italiano, ma non si dice mai che cosa sia l’Italia e poi....

B. Ma vuoi fare una domanda per volta?

T. Va bene, lasciamo perdere che cosa sia l’Italia, che immagino definita dal Diritto Internazionale...o no? Ma, a proposito di Diritto Internazionale, dimenticavo le Nazioni.

B. Lo sapevo!

T. Tanto meglio. Nella nostra Costituzione, Art. 98, si legge: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della *Nazione*”, che salta qui fuori come un fungo e non rivedremo più, quanto meno nella Costituzione. Ma l’aggettivo “*nazionale*”, che immagino voglia dire “concernente la Nazione”, salta fuori da tutte le parti. E che cos’è questa Nazione?

B. Senti, hai detto che vuoi parlare di Codice Penale e non di Diritto Costituzionale. Cerca di restare in tema.

T. Va bene. Ma all’Art.3 saltano fuori i *cittadini*. E chi sono i cittadini? Una sentenza emessa in nome del popolo, è emessa in nome dei cittadini?

B. *Distingue frequenter.*

T. Come vuoi, ma devi ammettere che il popolo non può essere un concetto astratto e indefinito, di cui io Testainaria PhD non so se faccio parte. Altrimenti, ogni nostra sentenza incomincerebbe con un'assurdità o quanto meno con un indovinello. E poi, ti chiedo, io faccio o non faccio parte del popolo?

B. Direi di sì. Ma lascia perdere. In ogni disciplina non possono essere definite tutte le parole che vengono usate, se non facendo riferimento a cognizioni esterne alla disciplina stessa. Altrimenti si rischia di cadere in un argomento circolare. E poi, anche nella scienza, ci sono molte cose la cui comprensione, secondo voi, non è aperta a tutti.

T. No, scusa. L'unica opzione che hai, oltre a quella di ammettere che io faccio parte del popolo in nome del quale è emessa la sentenza, è dirmi che il popolo, me incluso, ha già agito al momento di promulgare leggi attraverso i suoi delegati. E quindi di lì in avanti tutto è fatto in mio nome e io devo tenere il becco chiuso.

B. Ecco, questa non sarebbe in ogni caso una cattiva idea.

T. Sarà, ma a me non va bene. I Magistrati possono sbagliare e tu mi stai dicendo che io non solo devo

fidarmi di loro, ma non posso neanche più dire di non essere d'accordo con le loro conclusioni?

B. Non proprio, ma quasi.

T. Va bene, lasciamo perdere anche questo. Ma che la scienza non sia accessibile a tutti l'ho detto e lo ripeto. Vedi del resto come progredisce la scienza. I giganti erano presenti ai tempi di Newton, ma evidentemente erano troppo alti per la gente comune e solo lui riuscì a salire sulle loro spalle. Fino ad Einstein nessuno era stato in grado di formulare la teoria della relatività. Semplicemente perché non tutti hanno un cervello come il loro, ma solo un essere umano ogni qualche secolo.

Però questo non importa. Chi capisce, buon per lui; chi non ha voglia o non è in grado di capire è solo uno di una stragrande maggioranza. Mal comune, mezzo gaudio. E poi, tienilo bene presente, *le scoperte scientifiche non sono promulgate come le leggi o le sentenze in nome del popolo italiano o del Kiribati*. E magari non un abitante del Kiribati sa cosa sia il secondo principio della termodinamica, ma può vivere felicissimo lo stesso, e non rischia di essere condannato per la sua ignoranza. Però va in galera se ammazza la moglie (almeno, lo credo, pur essendo all'oscuro delle tradizioni di quel ridente arcipelago).

B. Va bene. Io non voglio giocare questo gioco. La giurisprudenza è una cosa seria, non è un gioco. Qui si parla della vita o del benessere delle persone e della società.

T. Dunque mi stai dicendo che il Diritto Penale non può prescindere da una visione della società. Una visione che non può essere che transitoria e locale.

B. Naturalmente. Il Diritto deve proteggere i membri (individui o enti) di una data società e le loro sostanze, evitando (in generale) che lo facciano da soli. Un Diritto stile “IKEA fai da te”, con o senza scatola di istruzioni, non va bene.

M. L’IKEA ha dei buoni prodotti, che costano poco. Mio cognato...

T. Per piacere, non divaghiamo. Dunque mi stai dicendo, per esempio, che in Unione Sovietica la società era intesa in modo così diverso che anche il Diritto, in particolare il Diritto Penale, era totalmente diverso.

B. Senza dubbio. Tanto più che il diritto negli stati socialisti è sempre stato in continua evoluzione, una sorta di strumento in mano allo Stato per trasformare una società estremamente composita ed ancora legata a tradizioni del passato, nella società ideale del

futuro, che si è splendidamente realizzata come ognuno vede. Eliminato il capitalismo, tutti i cittadini dovevano avere gli stessi diritti, doveri e, soprattutto, gli stessi scopi.

Per motivi opposti, ma con risultati analoghi, è diverso dal Diritto Canonico, che ha due problemi in più: la sua lunghissima storia e la vasta estensione geografica, e quindi l'esperienza di società immensamente diverse, con l'istituirsi di norme di applicazione locale, di cui la codificazione, che fu fatta solo nel 1917, doveva in qualche modo tenere conto. Ma nonostante questa varietà, la società alla base del Diritto Canonico è ovunque e in ogni tempo la comunità dei credenti che mirano, almeno in teoria, alla salute dell'anima, per loro incomparabilmente più importante della salute corporale o della conservazione delle proprie sostanze.

M. Anche gli Islamici, del resto...

B. Non si creda che la legge Islamica sia una cosa semplice. Prendiamo ad esempio la *Shari'a*: qui ci sono due aspetti, la legge divina, che, direbbero gran parte dei teologi islamici, è ignota all'uomo; e il tentativo umano di realizzarla attraverso le istruzioni del Corano, e di altre molteplici fonti meno autorevoli (la *Sunna*, il consenso dei dotti, l'analogia). Soprattutto il Corano non è propriamente strutturato

come un codice civile o penale. Questo, almeno, è quello che ne ho capito io. Francamente, spero di non dover approfondire la questione in futuro.

T. I giuristi se la caverebbero sempre in qualsiasi sistema giudiziario, come le banche in qualsiasi situazione finanziaria (a meno di essere guidate da pazzoidi). Ma quello che dici è che il mescolare il Diritto con un'ideologia porta sempre male al cittadino.

B. Senza dubbio.

T. Ma non pensi che il Diritto Italiano o Occidentale in generale difendano anche loro delle ideologie, magari in apparenza meno offensive e più discrete, ma sempre ideologie. Mi hai quasi detto che non può esistere un Diritto se non per difendere qualche ideologia.

B. La puoi anche vedere così, ma le nostre ideologie sembrano meno invasive della vita privata, meno violente, e più razionali. A farla breve, lo Stato vuol salvaguardare la pace sociale, che, abbiamo detto, non è un concetto assoluto. Ad ogni modo, il voler salvaguardare la pace sociale come è intesa da un dato Stato, definisce determinate norme. Se le norme sono violate, è prevista una sanzione. In conclusione, l'insieme delle norme volte a preservare la pace

sociale costituisce il diritto penale. Le norme, dal canto loro, sono costituite da due parti: un comando o precetto (norma primaria), e da una sanzione, o pena (norma secondaria), da applicarsi quando il comando di fare o di non fare qualcosa è violato.

T. Bene bene, almeno sappiamo che cos'è il diritto penale.

B. Se ti basta questo, manchi un aspetto importante. La violazione delle norme di cui ci occupiamo è un illecito che ha il nome di "reato". Per il giurista, l'illecito è reato se è previsto da una legge. È la violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, inteso come ordine etico-politico-sociale dello Stato.

Nota poi che il comportamento che costituisce l'illecito può essere commissivo (ossia *un'azione*), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare), oppure omissivo (ossia *un'omissione*), quando invece viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare).

T. Ma esistono illeciti non penali?

B. Infatti. Esistono gli illeciti civili, in cui viene violato l'interesse di un privato. Ma bisogna ammettere che l'idea che un illecito diventi reato se

così prevede una legge, è sufficiente al giudice. Invece non è per nulla sufficiente al sociologo, che si chiede quali azioni od omissioni siano veri reati e quindi meritino un precetto ed una sanzione (come abbiamo visto sopra). Di qui discussioni senza fine.

T. Ma scusa, stai dicendo che per il giurista il reato è un'entità creata da un dato sistema giuridico?

B. Questo, almeno, è quel che dice la scuola del “formalismo giuridico”. Il giudice direbbe: “datemi una legge, datemi delle norme contenenti precetti e sanzioni, io giudicherò se il precetto è stato violato e applicherò la sanzione. Se non vi piace, cambiate la legge, ed io farò vela secondo il vento”.

T. Mi sembra un atteggiamento molto sensato.

B. Sarà, ma non è l'idea dei sostenitori delle teorie contenutistiche, che pure dicono che un reato è creato da un sistema giuridico, ma non lo intendono come un complimento. Loro dicono che prima della forma (la legge), c'è necessariamente una sostanza. Ma chi fornisce la sostanza? *Dio* fino al Settecento, poi la *Natura*. Ma oggi si vede bene che anche la Natura sta perdendo credito, e io non vedo che cosa la possa sostituire. Forse la “Società”, col suo bagaglio di ideali, tradizioni, timori eccetera – in altre parole, il “Politicamente corretto”, votato più o meno

formalmente dal popolo? Ma naturalmente basta una rivoluzione totale o parziale, istantanea o lenta, e i contenuti vanno a farsi benedire. In fondo lo vediamo ogni giorno.

Quasi in ogni Paese, poi, si fa una distinzione tra i reati più gravi e quelli più leggeri. Napoleone, o chi per esso, distinse i reati in crimini, delitti e contravvenzioni, in ordine decrescente di gravità, in ultima analisi in base alla pena che veniva comminata.

M. E qui mi si permette una digressione letteraria?

T, B: Fa pure, fa pure. Altrimenti sei capace di ridurre le ragioni di *bonet*.

M. Non arriverei mai a quel punto di bassezza. Ma i grandi romanzieri francesi dell'Ottocento, come Balzac e Zola, fanno questa distinzione, che spesso si perde in traduzione, e ancor più spesso nella mente del lettore italiano. Quando si parla di mandare un delinquente alla "*Correctionnelle*", si intende che lui è accusato di un delitto, non di un crimine. Insomma, di un reato intermedio.

B. Grazie per la divagazione. In effetti, in Italia i reati vengono ormai distinti in due sole categorie, delitti (più gravi) e contravvenzioni (più leggere). Resta una

distinzione nel linguaggio ordinario, in cui si parla di crimine per i reati gravissimi, ma, notate bene, crimini e delitti vengono trattati dalle nostre leggi allo stesso modo. Distinguere fra delitti e contravvenzioni è però oggetto di continua discussione.

T. Ho idea che la discussione sarà sempre più turbolenta, considerando che la percezione che abbiamo dei vari illeciti cambia in vari modi. Non solo, ma la percezione cambia con velocità crescente. Mi stai quasi convincendo che in effetti aprire troppo la conoscenza del Diritto al popolo (o Nazione, o quel che è) sia un errore, visto che la situazione, se ho ben capito, si sta muovendo rapidamente e due dilettanti che parlino di Diritto finiranno coll'usare le stesse parole per riferirsi a diverse cose.

B. Probabile. Nel Diritto l'evoluzione è evidente in tutti i settori. Per esempio, quale deve essere lo scopo della pena? Alla fine, se si guarda alla popolazione delle carceri, si comprende che si vogliono semplicemente togliere di mezzo il più a lungo possibile persone pericolose o potenzialmente pericolose, che, guarda caso, appartengono in maggioranza alle classi più povere. E' già un progresso dal concetto di vendetta privata, passato, sia pure velatamente, a quello di vendetta pubblica, fatta quasi per delega divina. Ma oggi si afferma che la

pena, oltre a difendere la società, deve tendere al recupero dell'individuo.

T. Francamente, per me, tutte le affermazioni che le pene devono rieducare l'individuo sono specchietti per le allodole, e, anche se non ho statistiche in mano, sono convinto che siano più numerosi i “quasi criminali” che vanno in prigione per caso o sfortuna e ne escono veri criminali, che non i veri criminali che escono rieducati dalla prigione. Tutto questo con buona pace della nostra Costituzione, che afferma (art.27, se non sbaglio):” Le pene ... devono tendere alla rieducazione del condannato.”. Dunque, si noti bene, sono le pene “in sè”, anche se non coadiuvate da misure sussidiarie, che devono rieducare. E come si può pensare che la detenzione (unica pena rimasta, in linea di principio) rieduchi? Proprio non riesco ad immaginarlo. E l'ergastolo? Che cosa rieduca a fare?

B. Buona domanda. Tanto più che l'ergastolo, che è previsto dal nostro CP (Art. 22), addirittura in due forme, rischia di entrare in conflitto con una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2013, che ha stabilito che tale pena viola i diritti umani *quando la scarcerazione sia espressamente proibita* o quando non sia previsto nell'ordinamento che, *non oltre i 25 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena*. Uno dei

due tipi di ergastolo vigenti in Italia, quello detto “ostativo”, andrebbe contro la sentenza della Corte Europea citata – oltre a render vano implicitamente anche l’Art. 27 della nostra Costituzione.

M. A me pare che la nostra Costituzione apra appunto la strada a tutte le opzioni alternative alla detenzione, che offrono maggiori opportunità per la rieducazione. Forse bisognerebbe cambiare il nome alla pena di detenzione, e chiamarla “Pena di primo livello”, o qualcosa del genere.

B. Va bene, torniamo alla pena in generale. A parte i contentutisti e i formalisti, abbiamo, simili ma non sovrapposte, le scuole penali classica e positiva.

La scuola classica intendeva la pena come una retribuzione necessaria per un’azione illecita, per cui al reato si guardava come a un fatto oggettivo, indipendentemente dalla personalità di chi lo aveva commesso. La scuola positiva invece considerava il reato come un fatto pericoloso per la società, e chi lo commetteva come un potenziale pericolo per la società, per cui la pena doveva essere, più che una retribuzione, l’applicazione di mezzi utili a mettere quel particolare soggetto nell’impossibilità di nuocere.

T. Mi pare che con ciò la pena come mezzo per rieducare, sancito dalla Costituzione, fosse impossibile.

B. Be', per il nostro codice penale vale il principio dell'imputabilità, che sussiste solo quando l'imputato abbia agito con coscienza e volontà...

T. Ma questo, come può avvenire in un reato colposo?

B. Se ci pensi un secondo, è possibile. Uno si diverte a lanciare sassi da una montagna per vederli rotolare e colpisce un alpinista che è invisibile in un anfratto. Un automobilista supera il limite di velocità nell'abitato e accoppa un pedone che esce all'improvviso da dietro una siepe. I due reati sono stati commessi con coscienza e volontà, ma non con la coscienza e la volontà di accoppiare l'alpinista e il pedone.

T. OK, uno a zero.

B. Secondo me, solo Macrobio ci può dire se siamo soltanto uno a zero. Ma il punto non era questo, io volevo dire che il concetto di pericolosità sociale esiste nel nostro codice penale, ed è ravvisabile tanto in soggetti imputabili (criminali abituali) quanto in soggetti non imputabili (malati mentali). La pericolosità sociale può determinare un aggravamento della pena, o suggerire misure di sicurezza (casa di lavoro a pena scontata, o il vecchio Ospedale Psichiatrico Giudiziario).

T. Diverse cose non mi piacciono di quelle che hai detto. Intanto, questo concetto di “pericolosità sociale” equivale ad assegnare una pena a dei reati potenziali, ma non commessi. A me pare che sia la Costituzione che il Codice Penale richiedano che sia stata violata una legge, per essere condannati a una pena.

B. Non chiamiamola pena...

T. Molto sottile. E poi, come possono sussistere Ospedali Psichiatrici Giudiziari in un Paese dove sono stati aboliti da tempo e quasi d’un botto gli Ospedali Psichiatrici?

M Effettivamente non sei il primo a notare la questione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che ha sostituito di nome ma non di fatto il vecchio Manicomio criminale. Si continua a decidere di chiuderli ed a prorogare il termine di chiusura. Ma questo soggetto è un soggetto speciale, su cui neanche tu avrai voglia di scherzare. L’Italia è l’unico Paese al mondo che per legge ha abolito una malattia, nonostante mezzi di indagine come la Risonanza Magnetica abbiano ormai dimostrato che la teoria dell’origine puramente sociale della malattia mentale è insostenibile. Lasciamo stare, il discorso ci porterebbe ancora una volta troppo lontano: ma ti basti pensare che dal 1980 sono stati presentati più di quaranta progetti di riforma della ormai famigerata legge 180, da tutti gli schieramenti

politici. Ebbene, una sorta di condizionamento ideologico ha bloccato qualsiasi progresso in questo campo. Pensa che in Italia si affermava che la malattia mentale in sè stessa non esisteva: vi erano solo dei *disturbi causati dalla società produttivistica - capitalista, che esercitava una violenza psicogena sui membri della società che rifiutavano i suoi dogmi*. Per cui nel 1978 furono aboliti quasi da un giorno all'altro gli ospedali psichiatrici, senza osservare che proprio nel Paese dove per definizione gli ospedali psichiatrici non avrebbero dovuto essere necessari, l'Unione Sovietica, essi invece prosperavano.

M. Ma come? Davvero c'erano ospedali psichiatrici in Unione Sovietica? Ne avevo sentito parlare, ma mi pareva impossibile che ideologi che qui facevano riferimento all'Unione Sovietica non tenessero conto di questo fatto. Pensavo che in Unione Sovietica bastassero i *gulag*.

B. C'erano addirittura due tipi di ospedali psichiatrici: ordinari e speciali. Non solo, ma, come si sospettava e come divenne chiaro soprattutto dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, molti internati non erano altro che dissidenti politici, e le commissioni che dovevano giudicarli erano largamente influenzate dallo "scudo e spada del Partito", il KGB. Il teorico ufficiale della psichiatria sovietica, il Prof. Snezhnevskij, inventò

addirittura una nuova malattia, la cosiddetta “schizofrenia latente”. Cioè, mentre in Italia la schizofrenia cessava di esistere, in Unione Sovietica se ne era inventata una seconda. Ma lasciamo stare i defunti. In Italia, a risultato della legge 180, per ogni sociologo che si rallegra, ci sono dieci famiglie che vivono nel terrore. Per parafrasare Churchill, forse mai nella storia dell’Italia tanto male fu causato da così poca gente animata da tanto buone intenzioni.

T. Poco consolante. Ma è vero che, mentre le pene assegnate dal giudice devono avere durata compresa fra limiti minimi e massimi previsti dalla legge, le misure di sicurezza hanno un solo limite, che sia accertato che la pericolosità sociale sia venuta meno? A me pare un arbitrio incredibile.

M. Qui ho buone notizie. Dal 2014 (L81/2014) in massima parte (nota la riserva) non è più così. Una persona giudicata socialmente pericolosa non può essere soggetta a misure di sicurezza per una durata superiore al massimo che la legge prevede per il crimine che si vuole evitare. Naturalmente ci sono margini di discrezione.

T. Ma qual è il crimine che si vuol evitare?

B. In linea di principio sono sottoposti a misure di sicurezza imputati che hanno compiuto un determinato

reato, e questo è per definizione il reato che si vuole evitare.

M. Mi sembra che per questa sera abbiamo vagato abbastanza nel campo del Diritto, e che siamo andati a svegliare parecchi fantasmi. Direi che può bastare: lasciamoli in pace, e domani sera discutiamo intorno ad un altro dolce. Che ne dite di una semplice tirà piemontese?

T. Mai sentito. Ma ti conosco e sarà senz'altro buono - o buona se tirà è femminile.